


NorChem srl Prodotti chimici per l'industria	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i> PARTE GENERALE
Documento n. 001	Revisione 002
Proprietario del Documento NorChem s.r.l.	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex d.lgs. 231/2001
– PARTE GENERALE –



Sommario

a) PREMESSA.....	3
1. Ambito di applicazione e contesto	3
2. I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente.....	4
3. Sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001.....	5
4. Misure cautelari.....	6
b) PARTE GENERALE	7
1. La scelta di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	7
2. Approccio metodologico	7
3. Struttura del MOGC	8
4. Elenco dei reati presupposto	9
5. Struttura e governance della società	10
5.1. <i>organigramma</i>	11
5.2. <i>funzioni e mansionario</i>	12
6. Etics&Values	14
7. Sistema generale di organizzazione, gestione e controllo	14
7.1. <i>sistema autorizzativo, deleghe e procure</i>	14
7.2. <i>sistema di controllo dei flussi finanziari</i>	15
8. Procedure di segnalazione e whistleblowing.....	15
8.1. <i>tutela dei segnalanti</i>	16
9. Sistema disciplinare e sanzionatorio	16
9.1. <i>valutazione di gravità</i>	17
9.3. <i>sanzioni per l'amministratore e per i soggetti di cui alle funzioni di controllo</i>	19
9.4. <i>sanzioni per dirigenti</i>	19
9.5. <i>sanzioni per dipendenti</i>	20
9.6. <i>misure nei confronti di fornitori, collaboratori (interni ed esterni), consulenti e partner</i>	21
9.7. <i>misure e sanzioni a tutela dei segnalanti</i>	21
10. Organismo di Vigilanza	22
10.1. <i>caratteristiche e requisiti dell'ODV</i>	22

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 3</p>

10.2.	<i>composizione e identificazione dell'ODV</i>	23
10.3.	<i>Compiti, funzioni, obblighi e poteri dell'ODV</i>	23
11.	Comunicazione, diffusione del modello	24
12.	Formazione	24
13.	Aggiornamento del Modello	25

a) **PREMESSA**

Il D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 (ora in avanti anche solo “il Decreto”), disciplina la responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti. Si tratta di una normativa approvata dall'Italia a seguito di impegni internazionali (v. Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 e secondo protocollo del 19 giugno del 1997) ed europei (v. Raccomandazione (88)18 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, Raccomandazione R(81)12 e Raccomandazioni n.28 e 12 del 1981) in materia di responsabilità “penale” delle società.


Le conseguenze di questa normativa sono molteplici. In particolare, il d.lgs. 231/2001 da un lato regola il momento della prevenzione del rischio-reato mentre dall'altro stabilisce alcune regole peculiari per lo svolgimento del processo – in sede penale – a carico delle società.

Ancora, l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) agisce sia quale strumento di prevenzione del rischio che come proprio strumento di organizzazione della Società. Pertanto, la NorChem s.r.l. ha ritenuto necessaria l'adozione – e la successiva efficace attuazione – di un modello di organizzazione, gestione e controllo strutturato al fine di contrastare il rischio di compimento di reati da parte di amministratori o dipendenti e dunque per contrastare le conseguenze sulla Società tutta. Il presente modello è redatto tenuto conto di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria (di seguito anche solo “L.G.Conf.”).

Inoltre, il presente modello è adottato e attuato, anche con riferimento alle procedure e ai protocolli specifici, tenuto conto del Manuale della Qualità ISO 9001:2015 adottato dalla società.

1. **Ambito di applicazione e contesto**

L'art. 1, commi 2 e 3, d.lgs. 231/2001 prevede che le disposizioni previste dal decreto stesso «*si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di*

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i> - PARTE GENERALE -	
Documento n. 001	Revisione 002	Pag. 4

personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

La natura della responsabilità – amministrativa o penale – è stata oggetto di ampio dibattito, sia dottrinale che giurisprudenziale. Ciò che può rilevare in questa sede è che, strutturalmente, il Decreto delinea un impianto giuridico afferibile all'ambito del diritto penale e del processo penale. Pertanto, la NorChem s.r.l. – società a responsabilità limitata avente come scopo sociale primario la commercializzazione di prodotti chimici e derivati per l'industria – rientra tra gli enti soggetti a tale disciplina essendo una società di capitali.

In questo senso, dunque, anche nella redazione del presente Modello si è tenuto conto della spiccata caratterizzazione penalistica sottesa all'impianto normativo del d.lgs. 231/2001.

2. I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente

L'art. 5, comma 1, d.lgs. 231/2001 stabilisce che *«l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*


- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza» dei soggetti apicali.*

Inoltre, il comma 2 del citato articolo prevede che «l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Pertanto, il Decreto differenzia la posizione di responsabilità della Società – e i profili di accertamento della stessa – a seconda che i soggetti agenti rivestano *funzioni di rappresentanza* oppure siano soggetti sottoposti *alla direzione o alla vigilanza*.

In questo senso, laddove il soggetto agente sia un c.d. soggetto in posizione apicale, l'art. 6 d.lgs. 231/2001 prevede che *«l'ente non risponde se prova che:*

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 5</p>

c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*

d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)» (OdV).*

Come si può notare, sussiste un'inversione dell'onere probatorio rispetto a quanto previsto nell'ambito del processo penale alle persone fisiche. In siffatti casi, infatti, sarà la società a dover provare di rientrare nei parametri normativi indicati.

Diversamente, laddove il soggetto agente sia un c.d. sottoposto, l'art. 7 d.lgs. 231/2001 prevede che *«l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».*

3. Sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001

Le sanzioni comminabili all'ente sono stabilite dagli artt. 9 e ss. del d.lgs. 231/2001.


Come si evince dalla Relazione ministeriale al Decreto, il sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. 231/2001, essendo composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, può dirsi «essenzialmente binario».

3.1. Sanzioni pecuniarie

In caso di condanna *«si applica sempre la sanzione pecuniaria»*. Tale sanzione è applicata per quote (tra 100 e 1000) e per valore della quota (da € 258,23 a € 1549.37). Ai sensi dell'art. 11, d.lgs. 231/2001 *«nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione»*.

3.2. Sanzioni interdittive

Se il reato presupposto è stato posto in essere da un soggetto apicale e ha procurato all'ente un profitto di rilevante entità ovvero se il reato posto in essere da un soggetto sottoposto all'altrui direzione è stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative ovvero ancora in caso

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 6</p>

di reiterazione degli illeciti da parte dell'ente, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive., Di seguito, in sunto, le diverse tipologie di sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 231/2001, nel determinare le sanzioni interdittive da applicare, il Giudice deve utilizzare i medesimi criteri applicati per le sanzioni pecuniarie, «*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*».


Inoltre, per quanto concerne il divieto di contrattare con la P.A., la sanzione può anche essere limitata a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

Da ultimo, alle sanzioni interdittive di cui sopra va aggiunta una sanzione interdittiva specifica (c.d. "morte dell'ente) prevista dall'art. 16 del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale «*può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività*».

4. Misure cautelari

Il decreto d.lgs. 231/2001 prevede inoltre la possibilità che sanzioni interdittive indicate nel paragrafo precedente possano essere applicate anche in via cautelare.

L'art. 45 d.lgs. 231/2001 prevede l'applicazione delle misure cautelari laddove «*sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede*».

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 7</p>

Si tenga altresì presente come l'applicazione delle misure cautelari interdittive può incidere fortemente sulla Società. Infatti, è previsto che già in sede di indagini, «*in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale*» per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

b) PARTE GENERALE

1. La scelta di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Come sopra meglio specificato, l'adozione di un MOGC non risulta essere obbligatoria ma è altamente consigliabile sia al fine di migliorare l'organizzazione della Società sia al fine di mitigare il rischio della commissione di reati ed in particolare escludere che gli stessi possano essere posti in essere nell'interesse o vantaggio della Società stessa.


Nel rispetto del principio di *accountability* e in virtù della ristrutturazione organizzativa in atto, la scelta della NorChem s.r.l. risulta essere dettata – anche – dalla necessità di uniformare alcune procedure adottate nel Manuale della Qualità ISO 9001:2015.

Inoltre, si è optato per un Modello avente una Parte Generale snella e non prolissa in modo da concentrare l'attenzione sulle procedure di controllo e non appesantire un documento che, altrimenti, potrebbe essere svuotato del suo reale obiettivo.

2. Approccio metodologico

L'attività di redazione, adozione e successiva attuazione del MOGC è stata suddivisa in 3+1 fasi la cui esecuzione è stata gestita dal Team predisposto e nominato dalla Società il quale ha lavorato nella redazione del presente modello tenuto conto, in particolare, delle valutazioni dei rischi già formulate e della documentazione interna a tal fine prodotta nell'anno 2019 nonché del Codice Etico già preventivamente adottato dalla società.

- *Fase 1 – Gap Analysis e Risk assessment*
 - *self-analysis* del contesto;
 - interviste delle risorse interne;
 - pre-analisi del c.d. rischio reato in riferimento alle singole aree aziendali e processi aziendali;
 - analisi delle aree di rischio potenzialmente associabili ai reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001;
 - mappatura dei profili di rischio e dei processi sensibili;

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 8</p>


- mappatura dei rischi e dei processi;
- analisi delle procedure e dei protocolli comportamentali di prevenzione del rischio già esistenti;
 - *Fase 2 – Analisi e valutazione dei rischi*
- identificazione delle aree di rischio;
- identificazione dei fattori di rischio;
- analisi del c.d. rischio reato in riferimento alle singole aree aziendali e processi aziendali;
 - *Fase 3 – Modello di organizzazione, gestione e controllo*
- individuazione delle aree di competenza, ruoli e responsabilità all'interno dell'azienda;
- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- stesura degli specifici protocolli, policies, procedure e comportamenti idonei ad evitare il compimento di reati;
- revisione del sistema di deleghe e procure;
- implementazione di un sistema di controllo e dunque di un Organismo di Vigilanza, identificando funzioni, obblighi, obiettivi, caratteristiche e risorse;
- revisione del sistema disciplinare e sanzionatorio;
 - *Fase finale - Formazione*
- formazione interna per la comunicazione delle procedure e dei protocolli adottati nonché del sistema sanzionatorio implementato.

3. Struttura del MOGC

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) è diviso, oltre all'integrato Codice Etico, in due sezioni: "Parte Generale (P.G.)" e "Parte Speciale (P.S.)". Si tratta di una scelta piuttosto comune nell'ambito della struttura dei modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Tale costruzione, infatti, permette di comporre il documento mediante una struttura base tendenzialmente più rigida, la Parte Generale, e una struttura più flessibile, la Parte Speciale.

In questo senso, la P.G. contiene i principi, le regole base e la definizione generale del sistema di organizzazione, gestione e controllo. Si sofferma poi sul quadro normativo applicato, elenca e rende conoscibili ai destinatari del Modello stesso le aree di rischio afferibili ai reati presupposto previsti nel d.lgs. 231/2001, delinea i principi del sistema autorizzativo di deleghe e procure, dei controlli finanziari e delle procedure di segnalazione (c.d. *whistleblowing*). Inoltre, definisce i

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 9</p>

principi di funzionamento del sistema disciplinare e sanzionatorio, delle funzioni e competenze dell'Organismo di Vigilanza nonché il sistema di comunicazione e diffusione *infra*-aziendale e *extra*-aziendale del Modello stesso. Da ultimo, di particolare importanza, la P.G. definisce tempi e modalità per la formazione di amministratori e dipendenti in relazione al Modello adottato.

La P.S., invece, contiene l'insieme delle regole di comportamento e delle procedure adottate dalla Società al fine di mitigare, in relazione alle attività sensibili individuate, il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel d.lgs. 231/2001 oltreché il Regolamento dell'OdV, dei flussi informativi e il Regolamento del sistema disciplinare e sanzionatorio.


4. Elenco dei reati presupposto

Il d.lgs. 231/2001 prevede un elenco dei reati la cui commissione da parte del soggetto apicale o del sottoposto può dare seguito a responsabilità dell'ente. Dunque, non tutti i reati commessi dai predetti soggetti danno luogo alla responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Alla data di prima promulgazione del Decreto l'elenco dei reati presupposto era più stringente e, nel corso del tempo, è stato ampliato e/o modificato. Quale ultima novella, si segnala l'introduzione di alcune fattispecie in materia di reati tributari ad opera del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Pertanto, rinviando alla tabella dei reati presupposto (**all. 01**) per una più completa elencazione, di seguito reati presupposto ad oggi previsti dal d.lgs. 231/2001:

- art. 24 e 25, reati contro la Pubblica Amministrazione [Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.); Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640 co.2, n°1 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- art. 24-bis, delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- art. 24-ter, delitti di criminalità organizzata;
- art. 25-bis, delitti contro la Fede Pubblica;
- art. 25-bis.1, delitti contro l'industria ed il commercio;
- art. 25-ter, reati societari False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis); Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i> - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 10</p>


quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

- art. 25-quater, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 25-quater.1, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 25-quinquies, delitti contro la personalità individuale;
- art. 25-sexies, reati di abuso di mercato;
- art. 25-septies, reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- art. 25-octies, reati di ricettazione e riciclaggio nonché autoriciclaggio;
- art. 25-novies, delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- art. 25-decies, reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- art. 25-undecies, reati ambientali;
- art. 25-duodecies, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- art. 25-terdecies, reati di razzismo e xenofobia;
- art. 25-quaterdecies, frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- reati transnazionali (l. 146/2006);
- art. 25-quinquiesdecies, reati tributari.
- reati richiamati di cui alla Legge 146/2006.

5. Struttura e governance della società

Come da oggetto sociale rinvenibile in Visura CCIAA la società ha per oggetto principale le seguenti attività: il commercio, l'importazione ed esportazione, la rappresentanza di prodotti chimici e derivati per l'industria chimica, metalsiderurgica, farmaceutica, agroalimentare e zootecnica.

Come evincibile dal Manuale della Qualità ISO 9001:2015, la NorChem s.r.l. è stata fondata nell'agosto 2005 e si occupa delle attività sopra indicate con riferimento, in particolare, alla

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i> - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 11</p>


commercializzazione e della distribuzione di ammoniaca e suoi derivati su tutto il territorio nazionale.

La società NorChem s.r.l. vanta un consolidato rapporto di rappresentanza con il maggior produttore e leader mondiale del settore ed un portafoglio clienti costituito dalle più importanti industrie operanti nel settore tessile, farmaceutico, ambientale, ceramico, conciario, chimico, cartario, edilizio. Il portafoglio prodotti è costituito da:

- Ammoniaca anidra
- Urea tecnica prilled e granulare
- Nitrato di ammonio per uso tecnico
- Acido nitrico 53 %
- Acido nitrico 65-67%
- Acido fosforico 54%
- Idrossido di alluminio
- Biossido di Titanio
- Ammoniaca soluzione (24,5% e 30%)
- Urea soluzione al 33%, 40% e 45%
- Nitrato di calcio
- Acido nitrico 60%
- Acido nitrico concentrato
- Solfato ammonico per uso tecnico
- Cloroformia

5.1. organigramma



 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 12</p>

5.2. funzioni e mansionario

La società ha 5 dipendenti e un amministratore unico. Come da organigramma, di seguito lo schema riepilogativo delle mansioni in riferimento alle singole aree e funzioni aziendali.

- **Amministratore unico**

- In virtù di nomina del 24.4.2013, sono a lui conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dallo statuto;
- compie gli atti giuridici inerenti all'oggetto sociale, si occupa dell'organizzazione interna;
- ha potere di firma degli atti inerenti all'impresa secondo quanto previsto dallo statuto e dall'atto di nomina;
- Rappresentanza della società;
- Datore di lavoro dell'organizzazione;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Responsabile della gestione ambientale dell'organizzazione.


L'amministratore unico svolge altresì attività di direzione generale, quali:

- instaurazione e mantenimento dei rapporti con l'esterno: istituzioni locali, organizzazioni produttive, associazioni, ecc;
- Gestione del budget aziendale;
- Pianificazione dei fabbisogni di risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- Conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza;
- Selezione, valutazione e sviluppo delle risorse umane e professionali;
- Valorizzazione, ricollocazione risorse umane;
- Conduce il Riesame della Direzione proprio del sistema Qualità;
- Gestione e responsabilità degli acquisti (materie e servizi);
- Gestione e responsabilità della sezione Commerciale d'azienda.

- **Funzione Commerciale**

- mantenimento sotto osservazione la domanda e l'offerta del territorio;
- apertura/mantenimento contatti con la Clientela per cogliere bisogni e necessità;

- pianificazione e l'attuazione di iniziative promozionali;
 - gestione dei reclami Clienti;
 - elaborazione strategie di Marketing;
 - monitoraggio attività di vendita.
- **Funzione Amministrativa**
 - Emissione e registrazione fatture di vendita;
 - registrazione fatture d'acquisto e costi aziendali in genere;
 - sviluppo dichiarazioni IVA;
 - controllo e registrazione operazioni bancarie;
 - pagamenti fornitori, stipendi, oneri previdenziali ed assicurativi, iva, etc.;
 - gestione incassi clienti;
 - gestione degli scadenziari aziendali contabili;
 - gestione della cassa;
 - codifica, inserimento ed elaborazione dati contabili;
 - attuazione controllo di gestione;
 - elaborazione dati contabili per lo sviluppo Bilancio civilistico.
 - **Funzione Business Support**
 - Gestione degli ordini clienti e delle vendite in generale;
 - generazione DDT;
 - monitoraggio dei servizi logistici e del servizio al cliente;
 - servizio post-vendita (anche tecnica per gestione delle richieste dal Cliente e correlate soluzioni).
 - **Gestione Qualità (ISO 9001:2015)**
 - Garantire lo sviluppo ed il mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità;
 - gestione della documentazione di Sistema;
 - redazione delle procedure aziendali;

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i> - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 14</p>

- identificazione e registrazione delle Non Conformità, delle Azioni Correttive, Preventive e di miglioramento; verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle soluzioni adottate;
- verifica dell'adeguatezza del Sistema di Gestione per la Qualità attraverso la conduzione ed il monitoraggio di AUDIT interni (affidabili anche a consulenti esterni alla società);
- raccolta ed elaborazione dei dati necessari allo sviluppo di indicatori che permettano il monitoraggio delle attività aziendali;
- supporto alla Direzione per l'analisi ed il Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità.

6. Etics&Values

NorChem s.r.l. ha adottato un Codice Etico dal quale si traggono i principi generali che la Società stessa ha individuato e fatto propri:


- legalità e trasparenza;
- correttezza e integrità morale;
- non discriminazione;
- riservatezza dei dati personali di ogni interessato;
- diligenza dei collaboratori e dipendenti;
- lealtà tra la Società e tutti i soggetti con i quali si rapporta.

Inoltre, nel Codice Etico sono stati individuati i principi cardine di esecuzione e sviluppo dei rapporti con i dipendenti e collaboratori, dei rapporti con soggetti ed enti esterni alla Società nonché dei comportamenti nell'esecuzione del business.

7. Sistema generale di organizzazione, gestione e controllo

7.1. sistema autorizzativo, deleghe e procure

Alla luce delle dimensioni della Società, specie con riferimento al numero di dipendenti e alle modalità di business, la NorChem s.r.l. ha adottato un sistema di gestione dei poteri in esecuzione del quale sono stati forniti all'Amministratore Unico i poteri di direzione e gestione della stessa. Sono previste procedure specifiche per il conferimento di ulteriori poteri e/o deleghe da attuarsi

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 15</p>

secondo il protocollo (v. **Pro-001** – *Sistema autorizzativo, deleghe e procure*) allegato alla Parte Speciale del presente Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo.

7.2. sistema di controllo dei flussi finanziari

La NorChem s.r.l. svolge strutturalmente una attività nella quale lo stoccaggio delle merci avviene alla fonte (fornitore) e il prodotto viene direttamente consegnato al cliente.

Pertanto, vista anche la Valutazione dei Rischi, risulta essere necessario concentrare la maggior attenzione, specie con riferimento ai protocolli da attuare, nei riguardi dell'attività di gestione dei flussi finanziari, di gestione delle procedure commerciali e delle seguenti procedure di fatturazione.

A tal proposito, in raccordo al Manuale della Qualità ISO 9001:2015, sono strutturate procedure specifiche per la gestione di tali attività da attuarsi secondo i protocolli (v. **Pro-004** – *Gestione Commerciale, vendite e approvvigionamenti*; **Pro-005** – *Risorse finanziarie, acquisti, incarichi e consulenze*; **Pro-006** – *Procedure di fatturazione, gestione contabilità, bilancio, amministrazione e controllo*) allegati alla Parte Speciale del presente Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo.


8. Procedure di segnalazione e whistleblowing

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 231/2001 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve prevedere: «a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) [soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti all'altrui direzione, n.d.r.], di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante».

Pertanto, la Società ha implementato un sistema di segnalazione strutturato su due canali:

- **modalità di segnalazione "cartacea"** – cassetta specificatamente dedicata posta all'interno dell'ufficio;

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 16</p>

- [modalità di segnalazione telematica mediante e-mail dedicata](#) – casella di posta elettronica dedicata segnalazioni@norchem.it.

8.1. tutela dei segnalanti

L'art. 6, comma 2-ter, d.lgs. 231/2001 prevede che *«l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo»*.

Inoltre, l'art. 6, comma 2-quater, d.lgs. 231/2001 prevede che *«il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa»*.


Pertanto, la Società all'interno dei protocolli di segnalazione (v. **Pro-009** – *Procedure di segnalazione e whistleblowing*) ha implementato specifiche procedure al fine di ottemperare a tali previsioni.

Ancora, in ottemperanza alle sopra indicate previsioni normative, la Società ha previsto nel proprio sistema disciplinare misure e sanzioni ai fini di tutela dei segnalanti (v. par. 9.7).

9. Sistema disciplinare e sanzionatorio

L'art. 6 comma 2, lett. e) d.lgs. 231/2001 prevede che *«in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli devono»*, tra gli altri requisiti, *«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello»*.

Si tenga presente che ai fini dell'applicazione delle sanzioni ovvero anche solo ai fini dell'avvio di una procedura disciplinare, non è necessario che un soggetto abbia posto in essere una condotta di reato o già solo una condotta di reato relativa ad uno o più reati presupposto di cui al catalogo. Il presidio sanzionatorio, infatti, è attuato al fine di sanzionare comportamenti contrari a *policies*, procedure e codici di condotta (d'ora in avanti anche solo "le Misure") esplicitati nel modello

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 17</p>

stesso. Così anche, la relativa procedura può essere avviata anche se la condotta dell'amministratore/dipendente non configura una fattispecie di reato.

L'elevazione di sanzioni non pregiudica il diritto della Società ad agire nei confronti del soggetto sanzionato presso le sedi giudiziali e/o al fine di risarcimento del danno.

Anche in tal senso, il sistema sanzionatorio qui strutturato si pone quale integrazione del sistema già esistente ed implementato presso la Società. Resta inteso che i provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati – e così anche i provvedimenti sanzionatori ai sensi del presente documento – sono e devono essere attuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal CCNL applicato e delle normative giuslavoristiche applicabili.

Pertanto, come previsto dall'art. 7, comma 1, L.300/1970 le procedure di contestazione sono portate a conoscenza dei lavoratori (v. oltre, capitolo 11). Ancora, in particolare, si ricorda che il comma 2 della citata norma specifica come «*il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa*».

Pertanto, in virtù dell'applicazione di tali normative, il procedimento e le eventuali sanzioni dovranno rispondere ai principi di proporzionalità, differenziazione, adeguatezza ed immediatezza.

Il procedimento disciplinare e sanzionatorio è disciplinato da uno specifico Regolamento adottato dalla Società (v. **Reg-003** – *Sistema disciplinare e sanzionatorio*).

9.1. valutazione di gravità

Il sistema sanzionatorio, come già sopra indicato, si ispira a principi di proporzionalità, differenziazione, adeguatezza ed immediatezza.

Anche in ottemperanza a tali principi appare dunque necessario predeterminare un sistema sanzionatorio che definisca a priori livelli di gravità delle condotte poste in essere in violazione del Modello adottato.

- a) **Lieve inosservanza** – comportamento non conforme a quanto previsto e stabilito dal Modello e dalle Misure ivi previste. Trattasi di comportamento di mera inosservanza caratterizzato da limitate e lievi conseguenze per la Società, posto in essere in assenza

di dolo o colpa grave e che non abbia generato danni alla società o un rischio di sanzioni nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001.


- b) **Inosservanza** – comportamento non conforme a quanto previsto e stabilito dal Modello e dalle Misure ivi previste. Trattasi di comportamento di inosservanza caratterizzato da conseguenze non lievi e non quantificabili per la Società, posto in essere in assenza di dolo o colpa grave e che non abbia generato danni alla società o un rischio di sanzioni nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001.
- c) **Inosservanza grave** – comportamento non conforme a quanto previsto e stabilito dal Modello e dalle Misure ivi previste. Trattasi di comportamento di inosservanza caratterizzato da conseguenze gravi e quantificabili per la Società, posto in essere in assenza di dolo o colpa grave e che abbia generato danni alla società o un rischio di sanzioni nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001.
- d) **Inosservanza gravissima** – comportamento non conforme a quanto previsto e stabilito dal Modello e dalle Misure ivi previste. Trattasi di comportamento di inosservanza caratterizzato da conseguenze gravissime e quantificabili quali rilevanti per la Società, posto in essere con dolo o già anche con colpa grave e che abbia generato gravi danni alla società o un rischio elevato di sanzioni nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001.
- e) **Violazione dolosa** – comportamento non conforme a quanto previsto e stabilito dal Modello e dalle Misure ivi previste. Trattasi di comportamento che, indipendentemente dalle conseguenze in concreto per la Società, venga posto in essere con dolo o già anche con colpa grave e che abbia generato un rischio elevato di sanzioni nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o, comunque, che abbia leso il rapporto fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro intercorrente con la società.

Per la valutazione dell'entità contestabile, in generale, si dovrà dunque tenere conto dell'intenzionalità della condotta, dell'entità del pericolo e delle potenziali conseguenze, dei tempi, delle modalità e delle circostanze della non conformità comportamentale posta in essere.

9.2. tipologia delle sanzioni

Laddove applicabili, sono previste le seguenti sanzioni:

- i) rimprovero verbale;

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i> - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 19</p>

- ii) rimprovero scritto – comunicazione scritta;
- iii) sospensione dal servizio con sospensione del trattamento economico nei limiti previsti dal CCNL applicato;
- iii-bis) sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico;
- iv) licenziamento per giustificato motivo soggettivo ovvero oggettivo;
- v) licenziamento disciplinare per giusta causa (senza preavviso);
- vi) risoluzione contrattuale.

9.3. sanzioni per l'amministratore e per i soggetti di cui alle funzioni di controllo

Per le violazioni qualificate ai sensi del paragrafo 9.1, lett. a) e lett. b), si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto ii) nella forma della comunicazione scritta;

Per le violazioni qualificate ai sensi del paragrafo 9.1, lett. c), d), e) si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto vi).

I contratti/mandati stipulati con la Società prevedono clausole contrattuali mediante le quali l'amministratore o i soggetti di cui alle funzioni di controllo si impegnano a rispettare il Codice Etico della NorChem s.r.l., il MOGC adottato e dunque le Misure ivi applicabili.


Pertanto, in caso di una o più violazioni di quanto previsto da detta documentazione, in applicazione delle clausole sottoscritte, fatto salvo il risarcimento del danno e fatto salvo il diritto ad azionare ogni e qualsiasi tutela prevista dalla legge in materia di responsabilità, la NorChem s.r.l. si riserva la possibilità di applicare le penali se previste e/o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

9.4. sanzioni per dirigenti

La NorChem s.r.l. non è dotata di soggetti delegati ad una o più specifiche funzioni dirigenziali essendo la gestione di livello dirigenziale svolta direttamente dall'Amministratore Unico.

In caso di modificazioni della struttura organizzativa che possano contemplare l'adozione di un sistema di gestione e organizzazione anche mediante soggetti dotati di poteri di dirigenza, si prevede fin da ora il sistema sanzionatorio ivi applicabile.

Per le violazioni qualificate ai sensi del paragrafo 9.1, lett. a) si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto ii);

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i> - PARTE GENERALE -	
Documento n. 001	Revisione 002	Pag. 20

Per le violazioni qualificate ai sensi del paragrafo 9.1, lett. b), c) si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto iii) ovvero iii-bis);

Per le violazioni qualificate ai sensi del paragrafo 9.1, lett. d), si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto iv).

Per le violazioni qualificate ai sensi del paragrafo 9.1, lett. e) si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto v).

Nel caso in cui, il dirigente sia stato sanzionato per n. 3 volte con la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto ii), alla successiva violazione, salvo che si tratti di più grave violazione per la quale andrà applicata la relativa previsione, si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto iii) ovvero iii-bis).

Nel caso in cui, il dirigente sia stato sanzionato per n. 1 volte con la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto iii) ovvero iii-bis), alla successiva violazione, salvo che si tratti di più grave violazione per la quale andrà applicata la relativa previsione, si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto iv).

9.5. sanzioni per dipendenti

Per le violazioni qualificate ai sensi del paragrafo 9.1, lett. a) si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto i);


Per le violazioni qualificate ai sensi del paragrafo 9.1, lett. b) si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto ii);

Per le violazioni qualificate ai sensi del paragrafo 9.1, lett. c) si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto iii) ovvero iii-bis);

Per le violazioni qualificate ai sensi del paragrafo 9.1, lett. d) si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto iv);

Per le violazioni qualificate ai sensi del paragrafo 9.1, lett. e) si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto v).

Nel caso in cui, il dipendente sia stato sanzionato per n. 3 volte con la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto i), alla successiva violazione, salvo che si tratti di più grave violazione per la quale andrà applicata la relativa previsione, si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto iii) ovvero iii-bis);

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 21</p>

Nel caso in cui, il dipendente sia stato sanzionato per n. 2 volte con la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto iii) ovvero iii-bis), alla successiva violazione, salvo che si tratti di più grave violazione per la quale andrà applicata la relativa previsione, si applica la sanzione di cui al paragrafo 9.2, punto iv).

9.6. misure nei confronti di fornitori, collaboratori (interni ed esterni), consulenti e partner

I contratti stipulati con la Società prevedono clausole contrattuali mediante le quali la parte contraente si impegna a rispettare il Codice Etico della NorChem s.r.l., il MOGC adottato e dunque le Misure applicabili.

Pertanto, in caso di una o più violazioni di quanto previsto da detta documentazione, in applicazione delle clausole sottoscritte, la NorChem s.r.l. si riserva, fatto salvo il risarcimento del danno, la possibilità di applicare le penali ivi previste e/o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La procedura di applicazione di quanto sopra prevede che l'Organismo di Vigilanza, investito della valutazione di uno più comportamenti o violazioni delle Misure da parte di fornitori, collaboratori – interni o esterni – consulenti o partner commerciali, sentiti eventuali soggetti informati sui fatti contestati e assunte le necessarie informazioni, comunica all'Amministratore Unico la propria valutazione in merito alle violazioni contestate.


L'Amministratore Unico, in conformità e tenuto conto degli accordi contrattuali intercorrenti con i soggetti della valutazione, comunica all'ODV l'avvenuta ottemperanza della decisione ovvero le ragioni per le quali non si è dato seguito alla valutazione fornita dall'ODV stesso.

9.7. misure e sanzioni a tutela dei segnalanti

L'art. 2-ter del d.lgs. 231/2001 prevede che il sistema disciplinare adottato preveda «*sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate*».

In ottemperanza a tale previsione la Società prevede che:

- 1) il soggetto avente prerogative di iniziativa disciplinare nonché di attuazione delle relative sanzioni – nel caso di specie l'Amministratore Unico/Datore di Lavoro, che violi le misure di tutela del segnalante previste nelle Misure previste dal Modello di Organizzazione,

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i> - PARTE GENERALE -	
Documento n. 001	Revisione 002	Pag. 22

Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 adottato dalla società, è sanzionato con la previsione di cui al paragrafo 9.2, punto ii); nel caso in cui tale violazione venga posta in essere con dolo o colpa grave si applica la sanzione prevista al paragrafo 9.2, punto vi).

- 2) Al segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate si applicano, in relazione alla sua funzione, le sanzioni previste in caso di violazione dolosa di cui al paragrafo 9.1, punto e).

10. Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b) e d) d.lgs. 231/2001 prevede che se il reato è stato commesso da soggetti apicali ovvero soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente non risponde se prova – tra le altre – che «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*» nonché se «*non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo*» predetto.

La Società nell'adottare il presente Modello ha identificato la necessità di nominare un Organismo di Vigilanza che, conformemente alla normativa vigente nonché alle *best practices* di settore, sia dotato di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Di seguito sono analizzati i principi generali applicabili con riferimento all'Organismo di Vigilanza. Per maggiori dettagli si rinvia ai Regolamenti interni adottati (v. **Reg-001** – Regolamento OdV) anche e con specifico riferimento al profilo della necessaria autonomia finanziaria dell'OdV nonché con riferimento ai flussi di informazione all'OdV stesso (v. **Reg-002** – Flussi informativi e OdV).

10.1. *caratteristiche e requisiti dell'ODV*

Le caratteristiche di cui sopra sono individuate, in particolare, alla luce delle linee guida fornite da Confindustria.

- **Autonomia e Indipendenza** – Evitare che all'Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e controllante. Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice. Prevedere nel Modello cause effettive di ineleggibilità e

decadenza dal ruolo di membri dell'Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice;

- **Professionalità** – Nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari. È opportuno che almeno taluno tra i membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche.
- **Continuità d'azione** – Predisporre una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul modello. Curare la documentazione dell'attività svolta.

10.2. composizione e identificazione dell'ODV

La Società ritiene, alla luce della odierna struttura organizzativa, delle dimensioni e della tipologia di business, che la composizione ottimale per l'OdV debba riscontrarsi in un organo Collegiale composto da un soggetto esterno alla Società.

10.3. Compiti, funzioni, obblighi e poteri dell'ODV

Nell'esercizio dei suoi compiti, sono preventivamente individuate le seguenti funzioni specifiche:

- vigilanza sull'adozione ed efficace attuazione del Modello e delle Misure;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello e delle Misure;
- attività di proposta di aggiornamenti del Modello e delle Misure;
- attività di verifica e monitoraggio sull'adozione delle proposte di aggiornamento;
- attività di verifica e monitoraggio delle aree di rischio e del complessivo sistema del Modello e delle Misure;
- raccolta ed elaborazione di dati e informazioni relativamente all'adozione del Modello e delle Misure;
- attività di indagine interna e attività ispettive; in particolare è prerogativa dell'OdV:
 - intervistare e audire ogni soggetto della Società;
 - accedere ad ogni documentazione necessaria ai fini dell'esercizio dei poteri di indagine e ispezione;

- monitoraggio del sistema disciplinare e sanzionatorio, della sua adozione ed efficace attuazione nonché raccolta ed elaborazione dati con riferimento alle procedure disciplinari attivate e alle eventuali sanzioni comminate;
- monitoraggio del sistema disciplinare e sanzionatorio con riferimento alla sua adeguatezza e alla conformità alle disposizioni di legge anche in materia giuslavoristica;
- coordinamento specifico e continuativo con tutte le funzioni aziendali e con tutti gli organi aventi funzioni di controllo, in particolare, finanziario;
- coordinamento specifico e continuativo con le funzioni aziendali competenti in materia di prevenzione, salute e sicurezza e dunque competenti per l'attuazione di quanto previsto, in particolare, dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- coordinamento specifico e continuativo con le funzioni aziendali competenti in materia di prevenzione, salute e sicurezza e dunque competenti per l'attuazione di quanto previsto, in particolare, in materia di gestione ambientale e dunque competenti per l'attuazione di quanto previsto, in particolare, dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- vigilanza e monitoraggio in relazione ai programmi di formazione e alla loro attuazione;
- raccolta ed elaborazione di dati e informazioni relativamente alle attività di formazione con specifico riferimento alle figure dirigenziali e sottoposte.

11. Comunicazione, diffusione del modello


Al fine di rendere efficacemente attuato il MOGC, la Società si impegna a comunicare e rendere disponibile a tutti gli interessati il complesso sistema di gestione, organizzazione e controllo adottato.

In particolare, il Codice Etico e la Parte Generale del presente modello sono disponibili sul sito internet della società www.norchem.it.

Inoltre, Codice Etico, Parte Generale e Misure (limitatamente alle applicabili) sono esposte presso la sede della Società.

Ancora, Codice Etico, Parte Generale e Misure (limitatamente alle applicabili) sono comunicate a fornitori, collaboratori (interni ed esterni), consulenti e partner all'atto di stipula dei relativi contratti e/o mandati.

12. Formazione

 <p>NorChem srl Prodotti chimici per l'industria</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE -</p>	
<p>Documento n. 001</p>	<p>Revisione 002</p>	<p>Pag. 25</p>

In tema di formazione si fanno pienamente proprie le Linee Guida stilate da Confindustria. In tal senso, si prevede che la comunicazione del sistema di gestione del rischio-reato complessivamente considerato, deve riguardare *«il codice etico, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano»* (v. p.38, L.G.Conf.). Pertanto, in esecuzione di quanto previsto dalle citate linee guida, tutti i soggetti interni alla società sono formati, *«in ottica risk based»* (v. p.38, L.G.Conf), in ordine ad elementi base della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 oltre che al complesso delle Misure ivi adottate, privilegiando le attività di formazione diretta (c.d. in aula) specie con riferimento ai profili professionali maggiormente esposti alle aree di rischio individuate.

Al termine dei controlli e monitoraggi annuali, alla luce delle risultanze, effettuate le eventuali modifiche al Modello, si procede sempre a nuovo aggiornamento e formazione dei soggetti a cui il Modello stesso è diretto.

13. Aggiornamento del Modello

Come evincibile dai paragrafi che precedono nonché, specificatamente, da quanto previsto in relazione ai compiti dell'Organismo di Vigilanza, la Società prevede un monitoraggio costante del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato e dunque delle Misure ivi previste.

Tali controlli e monitoraggi sono previsti, per alcuni ambiti, anche con cadenza trimestrale. Inoltre, la società prevede un audit di controllo e monitoraggio dell'intero sistema di gestione del c.d. "rischio reato" scadenzato ad intervalli annuali.

Storico del Documento

Creato da	Data	Approvato da:	Data
NorChem s.r.l.			

Rev.	Modificato da	Data	Approvato da:	Data
01	NorChem s.r.l.			
02				
03				